



LYON TURIN FERROVIAIRE

**Spett. RFI S.p.A.**

Direzione Compartimentale Infrastruttura

Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Torino

c.a. Ing. Giacomo PALMERI

Via Sacchi, 3

00125 Torino

Raccomandata a mano

*Chambéry* 10 marzo 2005  
*Prot. :* 2687/EO/305/PR/05  
*Réf. :* PC/CR - 999

*Oggetto :* **Realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, tratta italiana della parte comune italo-francese della sezione internazionale. Realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus e operazioni connesse. Istanza per l'occupazione temporanea delle aree private (art. 49 D.P.R. 327/01)**

*Allegati :* **Planimetrie catastali; Delibere Regionali, Autorizzazioni ministeriali, Estratto Progetto, Relazione Tecnica**

La scrivente Lyon Turin Ferroviaire SAS, Société par Actions Simplifiée, di diritto francese, creata in ottemperanza dell'articolo 6 dell'Accordo intergovernativo del 29 gennaio 2001 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ratificato dai rispettivi parlamenti nazionali, costituita in parti uguali da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel prosieguo RFI S.p.A.) e Réseau Ferré de France, in qualità di proponente del progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, parte comune italo-francese della sezione internazionale (nel prosieguo la "Società" o "LTF"), ha in carico la realizzazione dei lavori preliminari consistenti in discenderie e cunicoli esplorativi ed in particolare, lato



LYON TURIN FERROVIAIRE

Italia, del cunicolo esplorativo di Venaus che è finalizzato alla progettazione dell'opera ferroviaria in oggetto, ed in particolare al tunnel di base di 53 km circa.

Premesso che tale cunicolo rientra tra gli interventi ricompresi nel Contratto di Programma 2001/2005 – II Piano di Proprietà degli Investimenti Aggiornamento 2003-2005 e che con D.M. 28 novembre 2002 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha conferito delega a R.F.I. S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativi nonché ad espletare tutte le attività previste dal citato D.P.R. 327/2001, relativamente alle opere e impianti concernenti le infrastrutture ferroviarie ricomprese nel suindicato Contratto di Programma, al fine di potere eseguire detto cunicolo esplorativo, si fa istanza a codesto Ufficio affinché, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/01, voglia disporre l'emissione di decreti di occupazione temporanea degli immobili di cui agli **Allegati 1a e 1b** evidenziati in colore blu nell'unita planimetria catastale per la durata di mesi 50 (cinquanta).

Tali immobili costituiscono le aree di imbocco, le arre di cantiere, le piste e le superfici necessarie per la realizzazione del cunicolo esplorativo citato e relative aree accessorie e per i quali LTF con lettera del 25.02.03 prot. n. PR/FL/VdG/03-577 ha presentato istanza al Presidente della Regione Piemonte e il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'Art 3 comma 9 del Decreto Legislativo 190 del 20 agosto 2002 (**Allegato 2**).

A tale istanza la Regione Piemonte con DGR 40-9816 del 30.06.2003 (**Allegato 3**) ha dato positiva intesa e successivamente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato autorizzazione con nota prot. 19395/2003/SP del 07/08/03 (**Allegato 4**) all'escavazione del cunicolo esplorativo di "Venaus", ivi inclusa la installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito. Su successive istanze dei Comuni interessati contrari al trasporto dello smarino proveniente dalla realizzazione del cunicolo tramite teleferica la Regione Piemonte ha approvato una nuova logistica con DGR 23-13532 del 4.10.2004 (**Allegato 5**) recepita dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. STM/GC.cp 706 del 17.12.2004 (**Allegato 6**).

Lyon Turin Ferroviaire  
Société par Actions  
Simplifiée au capital de  
1.000.000 d'euros  
RCS Chambéry

Siège Social :  
1091 avenue de la  
Boisse  
73026 Chambéry Cedex

Etablissement  
secondaire  
Gallena San Felice  
16  
40121  
14115



LYON TURIN FERROVIAIRE

La richiesta di emissione di decreti di occupazione temporanea per gli immobili di cui agli allegati 1° e 1b, e l'attivazione di tutte le procedure amministrative che consentano a codesto Ufficio di emettere i relativi decreti, è inoltrata ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. secondo il quale "*L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'art. 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti*", va applicato nel caso di specie considerando che le opere da realizzare, ossia le strade, il sito di deposito ed il cantiere, rivestono carattere temporaneo e servente rispetto all'escavazione del cunicolo esplorativo di Venaus e di cui si allega stralcio del cantiere (**Allegato 7**) e della Relazione Tecnica (**Allegato 8**) e sono ricomprese nell'atto autorizzativo del Ministro.

Si resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento eventualmente necessario.

per **François LEPINE**



Class.: RFI.NO/DITO.TC.OC - 03  
Rif.to: Prot. 2687/EO/305/PR/05 del 10/03/2005  
Prot. 2768/EO/210/TEI/05 del 04/04/2005

Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino  
Struttura Organizzativa Tecnico  
Il Responsabile

**L.T.F. s.a.s.**

Galleria San Federico, 16  
10121 TORINO TO

Torino,

**Oggetto: Realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino - Lione. - Realizzazione cunicolo esplorativo di VENAUS.**

**Occupazioni Temporanee nei Comuni di VENAUS, GIAGLIONE e CHIOMONTE.**

In risposta alle note riportate a margine si restituiscono 2 (due) originali di ciascuno Decreto di Occupazione Temporanea, dal n. 21/2005 DCI.TO.U.E. al n. 23/2005 DCI.TO.U.E. emessi in data 27.04.2005, con i quali il Direttore Compartimentale Infrastruttura di Torino, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni ha disposto, a favore dei Codesta Società, l'autorizzazione all'Occupazione Temporanea per un periodo di 50 (cinquanta) mesi, così come richiesto con la nota del 10.03 u.s., degli immobili ubicati nei **Comuni di VENAUS, GIAGLIONE e CHIOMONTE** di cui ai relativi allegati.

Cordiali saluti.

Lucio La Vella



RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.  
DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURE TORINO  
UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

## DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA (art. 49 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

### Comune di VENAUS

*Il Direttore Compartimentale Infrastruttura - Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni*

#### PREMESSO CHE

- *“ai sensi degli artt. 2, lettera c), 5 e 6 dell'Accordo intergovernativo 29/01/2001 stipulato tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Francese (ratificato in Italia con legge 27/09/2002 n. 228), la Lyon Turin Ferroviaire S.A.S. (Società di diritto francese con sede legale a Chambéry (73026), 1091 Avenue de la Boisse, partecipata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Réseau Ferré de France; di seguito “L.T.F. S.A.S.”), in qualità di promotore, è responsabile della conduzione degli studi, ricognizioni e lavori preliminari della parte comune italo - francese della sezione internazionale della nuova linea ferroviaria Torino - Lione;*
- *la legge 443 del 21/12/2001 ha demandato al Governo l'individuazione delle infrastrutture, pubbliche e private, di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;*
- *il CIPE, con deliberazione n. 121 del 21/12/2001, ha inserito l'opera in questione nel primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”;*
- *che la predetta opera rientra tra gli interventi ricompresi nel Contratto di Programma 2001/2005 : Il Piano di Priorità degli Investimenti Aggiornamento 2003 - 2005;*
- *ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo con il Governo della Repubblica francese - ratificato in Italia con la legge 27 settembre 2002, n. 228, - alla società “L.T.F. S.A.S.” è stata affidata “la conduzione degli studi, ricognizioni e lavori preliminari”;*
- *la società “L.T.F. S.A.S.”, a tal fine, con nota prot. PR/FL/VdG/03-577 del 25/02/2003 inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché al presidente della Regione Piemonte ha chiesto l'autorizzazione all'escavazione di un cunicolo esplorativo;*
- *la Giunta Regionale del Piemonte con delibera n. 40-9816 del 30/06/2003 inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal medesimo ricevuta in data 25/07/2003 prot. 2196 ha espresso positiva intesa con prescrizioni sul progetto del “Cunicolo esplorativo di Venaus” depositato dalla società “L.T.F. S.A.S.” presso gli uffici della Regione Piemonte con nota prot. 2682/26-26.5 del 06/03/2003;*
- *la Struttura Tecnica di Missione ex D.lgs. 190/2002 con nota prot. 375 del 06/08/2003 ha espresso parere favorevole all'autorizzazione ritenendo le suddette prescrizioni sufficientemente esaurienti e dettagliate;*
- *ai sensi degli articoli 3, comma 9 e 4 comma 5 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 di attuazione della*

Via P. Sacchi, 3 - 10125 Torino  
Tel. +39 011 532107 - Fax +39 011 665.5273

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società oggetto di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2359 bis del Codice Civile e del D.Lgs. 110/2006  
Ced. Soc. del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. - 10125 Roma  
Capitale Sociale Euro 2.000.000.000,00  
In Italia - Registro delle Imprese di Torino  
Cod. Fiscale 01555750011 - P.IVA n. 01555750011



legge 21 dicembre 2001, n. 443, competente al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione di cunicoli esplorativi è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata;

- in conseguenza di tutto ciò il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento prot. 19395/2003/SP del 7 agosto 2003 ha autorizzato la società "L.T.F. S.A.S." all'escavazione del cunicolo esplorativo di Venaus e delle attività relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito;
- successivamente la società "L.T.F. S.A.S." con nota prot. 1098/EO/23/DG/04 del 12/02/2004 ha presentato alla Regione Piemonte due soluzioni alternative al trasporto del materiale di scarico previsto, nell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su teleferica;
- la Giunta Regionale del Piemonte con delibera n. 23-13532 del 4 ottobre 2004, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 13416/26.5 del 12/11/2004, ha espresso positiva intesa per revocare l'autorizzazione alla realizzazione ed utilizzo della teleferica autorizzando l'impiego di autoveicoli stradali secondo il percorso e le modalità indicate negli allegati alla suddetta delibera;
- la Struttura Tecnica di Missione ex D.lgs. 190/2002 con nota prot. 679 del 03/12/2004 ha espresso parere favorevole alle proposte espresse dalla Regione Piemonte nella suddetta delibera;
- in conclusione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento trasmesso con lettera prot. STM/GC.cp del 17.12.2004 ha autorizzato la società "L.T.F. S.A.S." all'escavazione del cunicolo esplorativo di Venaus e delle relative attività, disponendo, a modifica della precedente autorizzazione prot. 19395/2003/SP del 7 agosto 2003, di revocare l'autorizzazione alla realizzazione ed utilizzo della teleferica autorizzando l'impiego di autoveicoli stradali secondo il percorso e le modalità indicate negli allegati alla delibera di Giunta Regionale del Piemonte n. 23-13532 del 4 ottobre 2004.
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi del D.M. 138-T del 31/10/2000, è concessionaria per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, è stata delegata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del sopraccitato D.M., così come sostituito dall'art. 1 del D.M. 60 - T del 28/11/2002, ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001.

VISTA la lettera prot. n. 2687/EO/305/PR/05 in data 10.03.2005 con la quale la società "L.T.F. S.A.S." ha chiesto, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'autorizzazione ad occupare temporaneamente gli immobili di proprietà privata individuati nell'elenco Ditte e nel Piano Particellare allegati alla presente onde poter installare le aree di cantiere necessarie all'escavazione del cunicolo esplorativo di Venaus in ottemperanza all'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI gli artt. 49 D.P.R. 327/2001 e 3, comma 8, D.lgs 190/2002,

### DECRETA

È autorizzata, a favore della società "L.T.F. S.A.S.", l'occupazione temporanea, per un periodo di 50 (cinquanta) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento, degli immobili di proprietà privata siti nel territorio del Comune di VENAUS e meglio descritti negli allegati Piano Particellare ed Elenco Ditte



catastali, che, debitamente vistati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

La Società "L.T.F. S.A.S." è tenuta a notificare ai proprietari dei fondi interessati un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.

Inoltre, la Società "L.T.F. S.A.S.", al momento dell'immissione nel possesso, è tenuta a redigere apposito verbale sullo stato di consistenza dei luoghi in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Società stessa. A tali operazioni possono partecipare il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

Per l'indicata occupazione la Società "L.T.F. S.A.S." corrisponderà ai proprietari ed agli altri aventi diritto, a decorrere dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che verrà determinata ai sensi di legge.

Chiunque si opponga alle predette operazioni, tolga paletti, picchetti o altri segnali infissi nel terreno incorrerà nelle sanzioni di legge.

Eventuali atti volti alla turbativa del possesso o di ostacolo alla realizzazione delle opere previste verranno perseguiti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

TORINO, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA  
DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI  
Ing. Giacomo Palmeri